



PROCESSO VERBALE ADUNANZA CXCIX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

28 maggio 2013

Presidenza: Sergio BISACCA
Giuseppe CERCHIO

Il giorno 28 del mese di maggio duemilatredici, alle ore 13.30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza, per parte della seduta, del Presidente Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giuseppe CERCHIO e con la partecipazione, per parte della seduta, del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 24 maggio 2013 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Michele Paolo PASTORE - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Ettore PUGLISI - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Maurizio TOMEO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Claudio BONANSEA - Erica BOTTICELLI - Erika FAIENZA - Domenico GIACOTTO - Claudia PORCHIETTO - Pasquale VALENTE.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Commissione di scrutinio: Carlo GIACOMETTO - Michele MAMMOLITO - Umberto PERNA.

(Omissis)

OGGETTO: R.S.A. S.r.l. – Società per il Risanamento e lo Sviluppo Ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio. Proposte di modifica dello Statuto. Approvazione.

N. Protocollo: 19383/2013

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente Saitta, a nome della Giunta (14/5/2013) il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

Ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante “*Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto*” i Ministeri dell’Ambiente, dell’Industria, Commercio e Artigianato e della Sanità, la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli di Lanzo e il Comune di Balangero sottoscrivevano, in data 29 dicembre 1992, un Accordo di Programma finalizzato al risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e del territorio limitrofo. All’Accordo aderivano anche il Comune di Corio e la Provincia di Torino in qualità di Enti Locali interessati territorialmente all’attività di risanamento ambientale.

In sintesi, l’Accordo di Programma prevedeva:

1. la costituzione di un Comitato Tecnico Operativo e di Coordinamento composto da un rappresentante qualificato per ognuno degli enti firmatari, con il compito di esprimere un parere vincolante sui progetti di massima;
2. la predisposizione, a cura della Regione Piemonte, di un progetto per l’avvio delle attività di bonifica (successivamente elaborato da Finpiemonte S.p.A. nel giugno 1993);
3. la costituzione di un’apposita struttura societaria per il risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e del territorio interessato, sentiti il Ministero dell’Ambiente, della Sanità e dell’Industria.

Con D.C.P. n. 887-111474/94 del 20/9/1994 veniva approvata la partecipazione della Provincia alla Società Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio”, autorizzando la sottoscrizione di n. 30.000 quote del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, per un importo complessivo di euro 15.600,00.

In data 17 novembre 1994 Finpiemonte S.p.A. e l’I.P.L.A. S.p.A. (per conto della Regione Piemonte), la Provincia di Torino, i Comuni di Balangero e Corio, la Comunità Montana Valli di Lanzo costituivano, al fine specifico di dare attuazione al citato Accordo di Programma, la società a responsabilità limitata denominata “R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio”.

Con D.G.P. n. 763-132131/2004 del 25 maggio 2004 si approvava il Protocollo d’intesa con la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Corio ed il Comune di Balangero per l’acquisto dei terreni dell’Amiantifera di Balangero da parte di R.S.A. S.r.l. e per la predisposizione di un nuovo Accordo di Programma.

In data 18.12.2007 veniva siglato il nuovo Accordo di Programma (Legge n. 426/98), sottoscritto dal Ministero per l’Ambiente e T.T.M., la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valli di Lanzo, il Comune di Corio e il Comune di Balangero, “*per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale ai fini della riqualificazione per lo sviluppo della ex miniera di amianto di Balangero e Corio*”.

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto vigente “*La società ha per oggetto l’attuazione operativa dell’Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero, così come previsto dall’art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell’area. La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, programmatiche, realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell’ambito delle linee di*

programmazione regionale e provinciale. L'oggetto sarà realizzato, tra l'altro, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell'area;*
- b) la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell'area;*
- c) la programmazione, la progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi per il potenziamento economico, turistico e culturale dell'area, in nome proprio e/o per conto degli enti soci;*
- d) le azioni promozionali, commerciali, organizzative e di coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale in nome proprio e/o per conto degli enti soci;*
- e) l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale;*
- f) ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori dell'area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico e/o reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell'intervento di risanamento e recupero ambientale."*

La partecipazione della Provincia di Torino alla Società in oggetto ammonta ad euro 15.600,00, pari al 20% dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato dall'attuale compagine societaria, meglio descritta nel prospetto di seguito riportato:

Socio	Numero di quote possedute	% capitale sociale	Valore nominale della partecipazione in euro
Provincia di Torino	30.000	20,00	15.600,00
Regione Piemonte	30.000	20,00	15.600,00
Comunità Montana Valli di Lanzo	30.000	20,00	15.600,00
Comune di Corio	30.000	20,00	15.600,00
Comune di Balangero	30.000	20,00	15.600,00
Totale	150.000	100,00	78.000,00

In data 19 ottobre 2011 l'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata per approvare la proroga della durata della Società fino al 31.12.2050 e conseguentemente la modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale deliberava, con verbale a rogito notaio dott. Fiorenzo Richiardi (rep. n. 185680/13948), di rinviare ogni decisione in merito onde poter effettuare ulteriori approfondimenti tecnici e legali (D.C.P. prot. n. 34764/2011 del 11.10.2011).

Con Legge 12 luglio 2011, n. 120 recante "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*" sono state introdotte disposizioni normative volte a garantire l'equa rappresentanza tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società non quotate ma soggette al controllo delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne queste ultime società, l'effettività della prescrizione normativa è stata subordinata all'emanazione di un apposito Regolamento attuativo, il D.P.R. 30.11.2012, n. 251 approvato in data 26 ottobre 2012 ed entrato in vigore il 12 febbraio 2013.

Nelle more dell'adozione del Regolamento citato, il Consiglio Provinciale, con la mozione prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011, aveva già impegnato la Giunta a promuovere l'equa rappresentanza dei generi negli organi di amministrazione e controllo degli Organismi partecipati

dalla Provincia, favorendo l'inserimento negli Statuti di detti Organismi di norme che recepissero i principi indicati nella Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Il Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 251/2012 si applica alle società costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), che provvedono alla nomina dei propri organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, a partire dal primo rinnovo successivo al 12 febbraio 2013 per una durata di tre mandati consecutivi.

A tal fine, almeno un terzo dei componenti degli organi sociali delle suddette società deve essere composto dal "genere meno rappresentato". Per il primo mandato la quota deve essere pari almeno ad un quinto del numero dei componenti. Tale meccanismo di nomina deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno dei membri dell'organo al fine di rendere più certo ed esteso l'ambito di applicazione della nuova normativa.

Le società pubbliche interessate devono adeguare i propri Statuti alla disposizione di genere secondo quanto riportato nel Regolamento e devono comunicare alla Presidenza del Consiglio o al Ministro per le Pari opportunità la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina ovvero, in corso di mandato, dall'avvenuta modificazione della composizione.

La Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" di conversione del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5) all'art. 35 ha profondamente innovato l'assetto e l'oggetto dei controlli nelle società a responsabilità limitata, prevedendo la modifica dell'articolo 2477 del codice civile. In base alla nuova formulazione dell'articolo 2477 c.c., dunque, nel modello legale della società a responsabilità limitata la funzione di controllo sulla gestione non è più necessariamente svolta da un organo collegiale, quale è il collegio sindacale, ma può essere esercitata da un organo monocratico, il singolo sindaco.

In vista della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale, allo scopo di adeguare lo Statuto sociale di R.S.A. alle disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi sopra richiamati, l'organo amministrativo ha convocato, con nota prot. n. 145 del 2.5.2013 (ns. prot. n. 79368/2013 del 3.5.2013) l'Assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione per il giorno 3 giugno 2013 alle ore 9,00 presso la sede sociale ed occorrendo il giorno 10 giugno 2013 alle ore 9,00, stesso luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto alla normativa sulle pari opportunità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle Società controllate da pubbliche amministrazioni (Legge 120/2011)
- 2) Modifica Statuto: art. 26 (collegio sindacale) ai sensi dell'art. 2477 c.c. aggiornato con il DL 5/2012 art. 35, co. 2.

Le proposte di modifica dello Statuto sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- Articolo 20: viene introdotta la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012 in attuazione della Legge 120/2011;
- Articolo 25: il principio dell'equa rappresentanza tra i generi deve essere garantito e trova applicazione anche alle sostituzioni dei componenti l'organo di amministrazione nell'ipotesi di cessazione di un membro dalla carica in corso di mandato;
- Articolo 26: l'articolo recepisce la disposizione legislativa di cui all'art. 35 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 che consente, modificando opportunamente lo Statuto, di nominare un

organo di controllo monocratico (sindaco unico) in luogo di quello collegiale (collegio sindacale); inoltre è prevista la possibilità che il collegio sindacale o il sindaco unico svolgano anche la funzione di revisione legale dei conti; anche per l'organo di controllo viene introdotta la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella relativa composizione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Rilevato altresì che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2012 2014, approvata con deliberazione n. 39930/2011 in data 24.4.2012 ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2012 2014, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia in "R.S.A. S.r.l." e che sono state ribadite dal Consiglio stesso nella citata deliberazione di riordino del 31 marzo 2009;

Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 120 recante "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*" e il Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30.11.2012, n. 251;

Richiamata la mozione consiliare 39929/2011 approvata in data 9 novembre 2011;

Vista altresì la Legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" di conversione del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5);

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", e le proposte di modifica del medesimo;

Visto, altresì, lo schema di Statuto risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prendere atto ed approvare fin da ora le proposte di modifica dello Statuto di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", nei testi sopraccitati;

Dato atto:

- che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in R.S.A.

s.r.l. in quanto le proposte di variazioni statutarie oggetto del presente atto non modificano l'oggetto sociale, né l'attività della Società;

- che, trattandosi di modificazioni statutarie che hanno carattere di necessario adeguamento normativo alle sopravvenute disposizioni legislative non impattano sulla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della partecipazione, il presente provvedimento non viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la VII^a Commissione Consiliare Permanente in data 22/5/2013;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica dello Statuto di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", con sede in Balangero (TO), Viale Copperi n. 15, C.F. 06806680010, riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il testo del nuovo Statuto di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", risultante dalle modificazioni come indicate in premessa, che sarà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci, è allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei soci convocata presso la sede sociale per il giorno 3 giugno 2013 alle ore 9,00, in prima convocazione, e per il giorno 10 giugno 2013, alle ore 9,00, in seconda convocazione, a discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, e ad approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 4) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio", per le motivazioni in premessa riportate;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non assume rilevanza economico finanziaria e patrimoniale per la Provincia di Torino;

* * * * *

(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
- *l'intervento del Consigliere Corda;*
- *per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: R.S.A. S.r.l. – Società per il Risanamento e lo Sviluppo Ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio. Proposte di modifica dello Statuto. Approvazione.

N. Protocollo: 19383/2013

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	39
Astenuti	=	9 (Cerchio - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Puglisi - Rabellino - Ruffino - Surra - Tomeo)
Votanti	=	30

Favorevoli 30

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Borgarello - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipa al voto = 1 (Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	35
Astenuti	=	6 (Giacometto - Loiaconi - Papotti - Puglisi - Surra - Tomeo)
Votanti	=	29

Favorevoli 29

(Albano - Barbieri - Bilotto - Bisacca - Borgarello - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pianasso - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Velardo)

La deliberazione è immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

ml

ALLEGATO A

SOCIETA' R.S.A. S.r.l.

STATUTO VIGENTE

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre a cinque membri il cui numero viene stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, in attuazione della normativa vigente.

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, tranne quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti delle deleghe e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Articolo 25

Qualora non vi provveda l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge

Collegio Sindacale

Articolo 26

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

SOCIETA' R.S.A. S.r.l.

STATUTO PROPOSTO

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre a cinque membri il cui numero viene stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, **secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.**

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, tranne quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti delle deleghe e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Articolo 25

Qualora non vi provveda l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge **garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.**

Collegio Sindacale

Articolo 26

Quando ne sia obbligatoria per legge la nomina o quando sia comunque deliberato dall'assemblea, i soci nominano un Collegio Sindacale o, in alternativa, un Sindaco Unico con le funzioni di legge.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. In caso di nomina di Sindaco Unico dovrà altresì essere nominato il supplente. I sindaci devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

	<p>Il Collegio Sindacale ed il Sindaco Unico svolgono anche la funzione di revisione legale dei conti.</p> <p>Essi durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.</p> <p>La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.</p>
--	--

ALLEGATO B

STATUTO DELLA SOCIETA' R.S.A. S.r.l.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art. 1 – E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, sotto la denominazione sociale di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio".

Art. 2 – La società ha sede legale nel Comune di Balangero (To), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

E' in facoltà dell'Organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire le sede sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso sia in Italia che all'estero spettano ai soci.

Art. 3 – La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2015 (trentun dicembre duemilaquindici) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

Art. 4 – Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci che potrà recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Art. 5 – La società ha per oggetto l'attuazione operativa dell'Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero, così come previsto dall'art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell'area.

La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, programmatorie realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell'ambito delle linee di programmazione regionale e provinciale.

L'oggetto sarà realizzato, tra l'altro, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell'area;
- b) la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell'area;
- c) la programmazione, la progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi per il potenziamento economico, turistico e culturale dell'area, in nome proprio e/o per conto degli enti soci;
- d) le azioni promozionali, commerciali, organizzative e di coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale in nome proprio e/o per conto degli enti soci;
- e) l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale
- f) ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori dell'area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico e/o

reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell'intervento di risanamento e recupero ambientale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 6 – Il capitale sociale è di Euro settantottomila/00 (78.000,00).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, il capitale può altresì essere aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società

Art. 7 – Le partecipazioni dei soci sono trasferibili per atto tra vivi, purché sia mantenuta la natura interamente pubblica del capitale sociale.

In ogni caso è fatto obbligo ai soci che intendono trasferire a ad altro soggetto avente carattere pubblico nei termini di cui al comma precedente la propria partecipazione di concedere agli altri Soci il diritto di prelazione, a parità di prezzo e di condizioni, per l'acquisto delle quote con obbligo di offrirle in prelazione in proporzione al valore nominale della quota di cui ciascuno di essi è titolare.

A tale scopo il socio che intende cedere la propria quota deve comunicare contemporaneamente la sua decisione agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La medesima comunicazione, con le medesime forme, dovrà essere effettuata, a scopo conoscitivo, anche agli amministratori.

La comunicazione deve inderogabilmente e necessariamente contenere:

- nome e cognome e/o ragione sociale e/o denominazione sociale del soggetto interessato all'acquisto;
- prezzo di vendita;
- modalità di pagamento;
- garanzie offerte sul pagamento e clausole o garanzie accessorie;
- mezzo di pagamento.

Gli altri soci dovranno esercitare il diritto di prelazione mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio alienante ed agli amministratori entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata indicando la frazione della quota che egli intende acquistare e precisando se accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente.

Qualora più soci dichiarino di voler concludere l'acquisto, gli stessi dovranno acquistare la partecipazione ceduta in proporzione al numero delle quote dagli stessi possedute.

Il socio destinatario può acquistare l'intera frazione della partecipazione che gli spetta in prelazione ovvero optare per l'acquisto di una frazione inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto.

Lo stesso criterio di ripartizione della partecipazione offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo fra gli accettanti.

In ogni caso l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera partecipazione offerta in vendita e non solo per una parte di essa.

Nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto la partecipazione è loro trasferita entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'ultima accettazione.

Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto e, pertanto, sorgano tra i soci controversie in relazione alla valutazione delle partecipazioni sociali saranno decise da un Collegio di tre nominati uno dalla parte venditrice, uno dalla parte acquirente e che intende esercitare il diritto di prelazione ed il terzo d'accordo tra gli Arbitratori come sopra nominati o, in difetto di accordo tra loro, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

Il Collegio degli Arbitratori funzionerà senza formalità di rito e con poteri di amichevole compositore.

La determinazione del Collegio degli Arbitratori è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte degli aventi diritto alla prelazione ovvero di silenzio nonché in caso di accettazione non tempestiva di alcuni e/o di tutti o non dell'intera partecipazione offerta in vendita, l'offerente sarà libero di procedere alla cessione della partecipazione al terzo o ai terzi indicati nella comunicazione di offerta, previa verifica del gradimento di tale soggetto o di tali soggetti ai sensi del successivo art 8.

La cessione della partecipazione a tali soggetti dovrà avvenire entro giorni venti dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del socio che per ultimo abbia ricevuto la comunicazione di offerta.

Trascorso invano tale termine la procedura di offerta dovrà essere ripetuta.

Art. 8 – Nell'ipotesi di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci nonché nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo all'acquisto, dovrà nondimeno presentare la proposta all'Assemblea dei soci entro trenta giorni ed ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare.

L'Assemblea dei soci può rifiutare il proprio gradimento alla vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione.

In caso di diniego non motivato del gradimento (ed in assenza di riscatto della partecipazione posta in vendita da parte degli altri soci), l'offerente può esercitare il diritto di recesso dalla società. I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci e senza il gradimento di cui all'articolo ed ai commi precedenti sono privi di effetto nei confronti della società e, pertanto, non possono essere annotati sul libro dei soci.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 9 – L'Assemblea, legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese vincolano anche gli assenti e dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 20;
- la nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché la determinazione del loro compenso che, per i membri che esercitano deleghe, potrà essere quantificato anche in base al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati dal Consiglio d'Amministrazione;

- la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la determinazione del loro compenso;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 cod. civ.,
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci

Art. 10 – Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Piemonte, con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, agli amministratori ed ai sindaci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e con la stessa dovranno essere indicati pure il luogo, il giorno e l'ora della adunanza in seconda convocazione, qualora in prima andasse deserta.

L'avviso può essere spedito anche a mezzo telegramma, fax, telex, posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno quarantotto ore prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 11 – Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi dell'art. 2479 bis, quinto comma, cod. civ. anche irritualmente convocata

Art. 12 – Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipare alle decisioni indicate nell'art. 9 ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio può intervenire in assemblea personalmente e/o con il proprio legale rappresentante e può farsi rappresentare secondo quanto previsto nel presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri dell'Organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società né alle società da essa controllate od ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante può essere revocato o sostituito in ogni momento dal soggetto che ha effettuato la nomina.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da soggetto indicato nella delega stessa.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di numero 2 di soci.

Art. 13 – L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, dall'Amministratore Delegato, ove nominato; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, a meno che il verbale sia redatto da un Notaio ai sensi di legge.

L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 14 – L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale intervenuta.

Per le decisioni relative all'aumento di capitale sociale, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per le decisioni relative a modifiche dello statuto e ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o una variazione del presente articolo di statuto l'Assemblea straordinaria dovrà comunque deliberare in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno gli otto decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale.

Art. 15 – Le deliberazioni dell'Assemblea saranno adottate con le modalità di votazione volta per volta determinate dal Presidente.

Art. 16 – Le deliberazioni dell'Assemblea devono comunque sempre constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno

Art. 17 – Le deliberazioni delle Assemblee prese in conformità di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti e le eventuali impugnazioni delle deliberazioni dovranno essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 18 – La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili

Art. 20 – Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre a cinque membri il cui numero viene stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, **secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.**

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, tranne quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti delle deleghe e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Art. 21 – Il Consiglio è convocato a cura del suo Presidente oppure, in caso di impedimento, dal consigliere più anziano e si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno i due quinti dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica ai consiglieri ed ai sindaci almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 24 ore di preavviso mediante telegramma o telefax.

Sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'Amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario per la singola adunanza o per il periodo che riterrà di volta in volta opportuno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei consiglieri, che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 22 – Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle loro attribuzioni, potranno nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione ha obbligo di presentare ai soci ed al Collegio Sindacale con cadenza semestrale relazioni illustrative dell'andamento economico-operativo della società

Art. 23 – La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori espressamente delegati dal Consiglio stesso, questi ultimi nei limiti dei poteri ad essi attribuiti

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente

Art. 25 – Qualora non vi provveda l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge **garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.**

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO CONTABILE E CONTROLLO DEI SOCI

Art. 26 – Quando ne sia obbligatoria per legge la nomina o quando sia comunque deliberato dall'assemblea, i soci nominano un Collegio Sindacale o, in alternativa, un Sindaco Unico con le funzioni di legge. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. In caso di nomina di Sindaco Unico dovrà altresì essere nominato il supplente. I sindaci devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro. Il Collegio Sindacale ed il Sindaco Unico svolgono anche la funzione di revisione legale dei conti.

Essi durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Art. 27 – Ciascun socio ha inoltre diritto a far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione sociale.

Ciascun socio potrà liberamente esercitare i propri poteri di controllo e denuncia espressamente previsti dalla legge nei termini e modi ivi indicati.

Art. 27 bis – È esercitato nei confronti della Società controllo analogo a quello sulle proprie strutture dall'Ente individuato dall'Accordo di Programma, di cui all'art.5 dello Statuto, come competente all'affidamento dell'attività stabilita dall'oggetto sociale.

In particolare l'Ente individuato dall'Accordo di Programma:

- a) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;
- b) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;
- c) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.
- d) autorizza i contratti e gli impegni di qualsivoglia genere che comportino un impegno economico eccedente i 500.000,00 euro, se non già previsti e approvati secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b) .
- e) I rapporti tra l'Ente affidante e la Società sono disciplinati da contratti di servizio.

Art. 27 ter – Nelle more della stipulazione del nuovo Accordo di Programma relativo al risanamento ed allo sviluppo dell'ex miniera di Balangero e Corio, che dovrà meglio definire i rapporti tra gli Enti interessati e la Società, il controllo analogo è esercitato, nelle forme previste dal precedente articolo, dall'Ente a cui risulta normativamente affidata la gestione finanziaria dei Fondi Ministeriali per l'attività di bonifica dell'area.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 28 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno

Art. 29 – Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio di esercizio, da compilarsi con l'osservanza delle norme di legge

Art. 30 - L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società lo richiedano ai sensi dell'art. 2364 secondo comma codice civile, l'Assemblea potrà essere convocata in un termine più ampio ma comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio

Art. 31 – Gli utili netti, prelevata la somma prescritta dall'art. 2430 cod. civ. per la costituzione del fondo di riserva, saranno a disposizione dell'Assemblea per il riparto

Art. 32 - Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società un'istanza recante le proprie generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale viene esercitato il recesso.

Essa deve essere spedita al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'Assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

Dal momento dell'esercizio del recesso e fino al termine del relativo procedimento, le quote di partecipazione per le quali è esercitato il recesso non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473 terzo comma cod. civ., sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto che esercita la revisione contabile della società, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso nonché redigere apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede della società.

Ciascun socio ha diritto di prender visione della relazione e di ottenere copia della stessa a proprie spese. Decorsi quindici giorni dal deposito presso la sede sociale senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli Amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta giorni successivi tramite relazione giurata di un esperto

designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 – Per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento si intenda procedere allo scioglimento della società, l'Assemblea dovrà determinare le modalità di liquidazione e dovrà altresì provvedere ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi

TITOLO VIII

CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Art. 34 – Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino che provvederà, altresì, a precisare quale tra gli Arbitri avrà la funzione di Presidente entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo equità ed in maniera irrituale.

La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale

TITOLO IX

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 35 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.